

Amministratori

Corte conti, inammissibile derogare al principio della unicità del servizio nel comparto idrico

L'efficienza è uno dei presupposti indefettibili per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del SII che per regola generale deve essere unitaria

di Stefano Pozzoli

11 Luglio 2024

Non è ammissibile derogare al principio della unicità del servizio nel comparto idrico, se non nel limitato spazio di manovra che ammette il Codice dell'Ambiente (articolo 147, comma 2-bis del Dlgs 152/2006). Così la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, presieduta da Acheropita Mondera, con [deliberazione n. 35/2024/SRCPIE/PASP](#), torna ad affrontare il tema delle società del Servizio Idrico Integrato, in un territorio che pare piuttosto restio ad adeguarsi alle rigidità imposte dalle discipline settoriali in materia di unicità dell'affidamento, dando parere negativo a un Comune (il primo di 44 Comuni che hanno fatto deliberazioni analoghe) che richiede il parere su una ipotesi di "riorganizzazione del servizio idrico integrato".

L'operazione ipotizzata consisterebbe nella costituzione di una società mista tra il gestore unico operante nella Città Metropolitana di Torino (ATO 3 Torinese) e una società inhouse preesistente nel Pinerolese, fino a oggi individuata dall'Ato come gestore salvaguardato, e che svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti strumentali al servizio idrico integrato. Per contro il gestore unico, è stato a suo tempo individuato ed è già titolare di tutte le concessioni e autorizzazioni per lo svolgimento del SII. La nuova società che i Comuni si propongono di costituire, sintetizza la Sezione «assumerebbe, in sostanza, il ruolo di gestore operativo nell'area del Pinerolese, in modo non dissimile al gestore salvaguardato uscente (...). I rapporti con il gestore unico (...) sino alla scadenza dell'affidamento del Servizio idrico integrato al gestore unico (2033)».

A seguito della operazione, se realizzata, i Comuni del Pinerolese manterrebbero la loro partecipazione nelle due società esistenti e in più una partecipazione indiretta nella costituenda NewCo.

La Sezione chiarisce che «si tratta, in altri termini, di una scelta discrezionale, certamente non imposta dalla legge (...), volta a conservare, accanto al gestore unico (...), la presenza di un gestore operativo del servizio idrico integrato nel territorio del Pinerolese, dopo la scadenza della gestione salvaguardata».

Ovviamente la Sezione, analizza i singoli punti della delibera, criticandone alcuni dettagli, tra cui il limitato tempo di consultazione previsto, e riconoscendo che «quanto al requisito dell'analitica motivazione, richiesto dall'art. 5, comma 1 Tusp (...) l'atto deliberativo è certamente corredato da una motivazione ampia e articolata, che prende in considerazione tutti gli aspetti normativamente previsti».


Nella sostanza, però, la Corte, contesta radicalmente la necessità della partecipazione, dal momento che «l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato "deve tendere al progressivo superamento della frammentazione delle gestioni esistenti"» e che «una più ampia interpretazione comporterebbe infatti l'effetto di vanificare il principio dell'unicità di gestione».

L'efficienza è, dunque, uno dei presupposti indefettibili per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del SII, che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.

Nel caso di specie, secondo la Corte, non viene dimostrata la maggiore efficienza che si avrebbe con la costituzione di una società rispetto alla gestione unitaria, tanto più che il gestore unico svolge la medesima attività in oltre 100 Comuni, ed è quindi adeguatamente attrezzato.

In definitiva, pertanto, l'aspetto più critico della scelta operata, è quindi rappresentato dalla creazione di un nuovo soggetto societario, scelta che è destinata ad aumentare, e non a ridurre, i costi di gestione e che

comporta, con la costituzione di società che svolge una attività analoga a quella di altre partecipazioni, ad essere rilevata anche in sede di razionalizzazione, dove i Comuni decidano di andare avanti nella operazione.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE